

DIRITTO DI SOGGIORNO - RILASCIO DEL PERMESSO

Chi intende assumere un impiego in Svizzera o in Italia, può inoltrare una domanda di permesso di dimora solo se dimostra che un datore di lavoro è disposto ad assumerlo. La carta di soggiorno è valida per tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata. La procedura relativa al rilascio del permesso di dimora non deve essere compiuta prima dell'entrata in Svizzera o in Italia. È tuttavia consigliabile.

Entrare in Svizzera: procedura e permessi

Per entrare in Svizzera basta il passaporto o la carta d'identità. Non è più necessaria l'assicurazione per il rilascio di un permesso di dimora.

Per la procedura si applicano le disposizioni tuttora vigenti: inoltro della domanda presso le autorità preposte al mercato del lavoro da parte del datore di lavoro, accompagnata dalle prove degli sforzi sostenuti per cercare la manodopera all'interno del paese, nonché da un contratto di lavoro scritto; preavviso da parte delle autorità preposte al mercato del lavoro; regolamento delle condizioni di soggiorno da parte delle autorità di polizia degli stranieri.

- Permesso di breve durata L-CE:

Presentando un contratto di lavoro della durata inferiore ad un anno, si ha diritto a un permesso per dimoranti temporanei. Durante i primi due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo è ancora effettuato il controllo delle condizioni salariali e lavorative ed è applicata la priorità dei lavoratori indigeni. Durante i primi cinque anni, i permessi di una durata superiore a quattro mesi e inferiore ad un anno sono ancora contingentati (In 15.500 unità per periodo di contingente).

- Permesso di dimora B-CE:

Presentando un contratto di lavoro di uno o più anni, si ha diritto a un permesso di dimora della durata di cinque anni. Durante i primi due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo viene ancora effettuato il controllo delle condizioni salariali e lavorative e viene data la priorità ai lavoratori indigeni. Durante i primi cinque anni, i permessi di dimora sono ancora contingentati (15.000 unità per periodo di contingente).

- Permesso di domicilio C-CE:

dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, per i cittadini dell'UE questo permesso sarà rinnovabile automaticamente ogni cinque anni.

Permessi a «ex stagionali»

Chi ha lavorato, prima dell'entrata in vigore degli accordi bilaterali, per almeno 30 mesi come stagionale, ha automaticamente diritto ad un permesso di durata illimitata, senza tener conto del contingentamento. Queste lavoratrici e questi lavoratori non sono soggetti né alla precedenza data ai lavoratori indigeni, né al controllo del rispetto delle condizioni di lavoro e di salario.

Chi ha occupato un posto di lavoro stagionale della durata complessiva di almeno 50 mesi negli ultimi 15 anni, ha automaticamente diritto ad un permesso di durata illimitata.

Con l'accordo l'«ex stagionale» ha diritto al ricongiungimento familiare. Coniugi e figli hanno automaticamente diritto di studiare e lavorare in Svizzera.

Permessi per frontalieri

Per il rilascio di un permesso iniziale per frontalieri, durante i primi due anni dall'entrata in vigore dell'accordo sono ancora esaminate le condizioni relative al mercato del lavoro (salario/priorità). Non è più richiesto un soggiorno preliminare di sei mesi in una zona di frontiera straniera. La limitazione della mobilità professionale alle zone di frontiera sarà ancora applicata durante i primi cinque anni. Allo scadere di questo periodo il frontaliere beneficerà della piena mobilità geografica e professionale in Svizzera e in Italia.

- **Permesso per frontalieri G-CE:**
Con un contratto di lavoro inferiore a un anno, il frontaliere avrà un permesso della durata del contratto di lavoro.

Con un contratto di lavoro di un anno o più, si ha diritto a un permesso per frontalieri della durata di cinque anni, senza che sia necessario un nuovo controllo delle condizioni del mercato del lavoro svizzero.

Il frontaliere ha l'obbligo di rientrare almeno una volta alla settimana e non più l'obbligo del rientro giornaliero.

Rifiuto del permesso e mercato del lavoro

Durante i primi due anni, per il rilascio del permesso di breve durata e del permesso di dimora bisogna che siano osservate le condizioni professionali e lavorative in uso nel settore, nonché la priorità dei lavoratori indigeni già ammessi sul mercato del lavoro svizzero.

Permessi per chi non lavora

L'unica condizione è quella di avere dei mezzi finanziari sufficienti, in modo da evitare che l'interessato cada a carico dell'assistenza, e dall'obbligo di un'assicurazione adeguata contro malattie e infortuni. Il permesso è rilasciato per una durata di cinque anni. Dopo due anni, le autorità hanno tuttavia la possibilità di verificare se sono sempre rispettate le condizioni per il rilascio del permesso.

Rinnovo del permesso

- Permesso di breve durata: possibilità di proroga fino a 12 mesi al massimo, purché il lavoratore dimostri di esercitare un'attività lavorativa. Un nuovo permesso poi è rilasciato se il lavoratore ha un impiego e i contingenti non sono esauriti. Non vi è alcun obbligo di lasciare il paese tra un contratto di lavoro e l'altro.
- Permesso di lunga durata: i titolari di questo permesso hanno automaticamente diritto alla proroga del proprio permesso.
- Ai lavoratori frontalieri non è applicabile alcun limite quantitativo.

Entrare in Italia: procedura e permesso

Chi vuole soggiornare per più di tre mesi in Italia è tenuto ad avere una carta d'identità o un passaporto in corso di validità. Entro otto giorni dall'arrivo, la propria presenza deve essere dichiarata alla questura del luogo di residenza e si deve richiedere un documento di soggiorno. La richiesta viene istruita dalla questura del luogo di residenza.

La carta di soggiorno è valida su tutto il territorio del paese di residenza per una durata di almeno cinque anni, tranne il caso in cui si intenda lavorare nello Stato membro ospite per un periodo compreso tra tre mesi e un anno (in tal caso, si ottiene una carta di soggiorno che copre tale periodo), ed è rinnovabile automaticamente. I familiari ricevono un documento di soggiorno avente lo stesso periodo di validità.

Studenti, pensionati o lavoratori non attivi devono dimostrare di aver stipulato un'adeguata assicurazione malattia che copra tutti i rischi e dichiarare con autocertificazione che si dispone di mezzi finanziari necessari al soggiorno.

I lavoratori frontalieri sono tenuti a richiedere una carta di lavoratore frontaliere presso la questura del luogo di lavoro.

II libretto di lavoro sarà rilasciato, su richiesta del lavoratore e dietro esibizione del permesso di soggiorno, dall'Ispettorato del lavoro.